



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Modifiche al regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento).

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 30 Gennaio 2019

Si assegna il numero 17 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2019

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifiche al regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9)

1. Il punto 3.3.2 del regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento), è così modificato:

a) le parole "tirocinio di almeno 2 mesi" sono sostituite con le parole "tirocinio di almeno 4 mesi"

b) dopo le parole "relative all'educazione della primissima infanzia." sono inserite le seguenti:

"Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.

Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a cinque bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti (due nei comuni delle aree interne).

Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.

Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare, sentita la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito, realizza attraverso il proprio servizio professionale o, in assenza, avvalendosi del servizio professionale dell'Ambito, il coordinamento pedagogico per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.

Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi devono possedere i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.

Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l'accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.

La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo non può essere inferiore a 20 metri quadrati e comunque garantire almeno 5 mq. per bambino, esclusa la zona per il cambio e l'igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.

All'interno dell'abitazione deve essere individuabile lo spazio per il pasto, per il sonno, per il gioco e le diverse attività e deve inoltre essere messo a disposizione di ciascun bambino uno spazio per la custodia degli effetti personali, preferibilmente collocato nel locale dove abitualmente avviene l'accoglienza. L'arredo, i giochi ed il materiale didattico avranno caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei bambini.

Negli spazi ove si svolge il servizio durante l'orario di apertura è fatto divieto alle persone presenti di fumare e di assumere alcolici.

Le sostanze velenose o pericolose per i bambini devono essere custodite in luoghi ad essi inaccessibili.

Per quanto riguarda l'igiene personale è necessaria la disponibilità di un locale bagno dedicato esclusivamente ai bambini durante la loro presenza e attrezzato in modo da garantire l'igienicità, la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli (fasciatoio, wc per bambini o con riduttore, etc).

E' inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno.

Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.

La preparazione di pasti all'interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.

Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l'apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.

L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.

Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate.

In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo e il riposo.

In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.

La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.

La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno.

Gli educatori possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti.

Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell'ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.

Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.

L'accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.

I comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.

I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine stabilito dal comune. Il comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.

I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali. Le aziende sanitarie svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza.”;

c) sono soppresse le parole da “Il servizio potrà ospitare” fino a “reperibile in caso di necessità.”;

d) sono soppresse le parole da “Il servizio domiciliare dovrà disporre” fino a “ approvata dall’ASP”

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro,13/08/2019

OLIVERIO